

News – 18/04/2021

Ministero salute – Ordinanza 16 aprile 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ingressi nel territorio nazionale

Vi informiamo che nella G.U. Serie Generale n. 92 del 17-4-2021, è stata pubblicata l'**Ordinanza del Ministero della salute 16 aprile 2021** : “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

La presente ordinanza, salvo quanto diversamente stabilito dalle singole disposizioni, produce effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data del 30 aprile 2021.

Si analizza di seguito il contenuto :

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti dall'art. 49 (Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero) del [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021](#), chiunque fa ingresso per una qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi C, D ed E dell'allegato 20 del predetto Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, **ha l'obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, della certificazione di essersi sottoposto nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone.**

2. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 50 (Obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero), le disposizioni di cui al punto precedente non si applicano nei casi di cui all'art. 51, comma 7, lettere a), b), c), f), g), l), m), o) del DPCM citato.

Le disposizioni del punto 1 e 2 si applicano a decorrere dal 19 aprile 2021.

3. Il **periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario** di cui all'art. 51, commi da 1 a 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, relativo alle persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni precedenti all'ingresso in Italia, in Stati e territori di cui agli elenchi D ed E dell'allegato 20 del predetto Decreto, e' rideterminato in **dieci giorni, con l'obbligo di effettuare un test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone, al termine dello stesso.**

La disposizione del punto 3 si applica agli ingressi successivi all'entrata in vigore della presente Ordinanza.

4. Chiunque fa ingresso per una qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D ed E dell'allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, prima del proprio ingresso nel territorio nazionale, e' tenuto a compilare uno **specifico modulo di localizzazione in formato digitale**, nei termini e secondo la tempistica individuati con apposita circolare dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria, e a darne prova al vettore o a chiunque sia deputato ad effettuare controlli. Lo stesso sostituisce la dichiarazione di cui all'art. 50, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, che potra' essere resa con le modalita' ivi previste in alternativa al modulo di localizzazione in formato digitale esclusivamente in caso di impedimenti tecnologici.

5. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, ferme restando le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei **quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile**. L'ingresso e il traffico aereo dal Brasile sono consentiti a condizione che i soggetti non manifestino sintomi da COVID-19 e che si trovino in una delle seguenti situazioni:

- a) abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 13 febbraio 2021;
- b) rientrino nei casi di cui all'art. 51, comma 7, lettera n), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;
- c) intendano raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione di civile;
- d) siano autorizzati dal Ministero della salute, per inderogabili motivi di necessita', all'ingresso in Italia.

Fermi restando gli obblighi di dichiarazione previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 e dall'art. 3 della presente Ordinanza, l'ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dal Brasile sono consentiti secondo la seguente disciplina:

- a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Brasile, il tampone di cui alla presente lettera e' effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto;
- c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni presso l'abitazione o la dimora nei termini di cui all'art. 51, commi da 1 a 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
- d) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci giorni di quarantena.
6. L'ingresso nel territorio nazionale e' altresì consentito nelle situazioni previste all'art.51, comma 7, lettere f), m) e n), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, previa autorizzazione del Ministero della salute o secondo protocolli sanitari validati, in deroga ai commi da 1 a 6 del medesimo art. 51 secondo la seguente disciplina:
- a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 50;
- b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- c) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.
- A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di compilazione del modulo di localizzazione del passeggero digitale, le disposizioni dei punti 5 e 6 non si applicano all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l'obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.
7. Agli spostamenti da e per il Brasile e da e per la Regione del Tirolo, le disposizioni di cui all'art. 2 e all'art. 3, comma 2, [dell'Ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021](#), recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», cessano di trovare applicazione. L'Ordinanza 16 aprile 2021 è allegata.

Allegati

» [Ordinanza](#)